

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 94 DEL 18 NOVEMBRE 2009

- ART. 1 – FINALITA'**
- ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO**
- ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO**
- ART. 4 - MODALITÀ ISCRIZIONE**
- ART. 5 – ACCOMPAGNAMENTO E SICUREZZA**
- ART. 6 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI**
- ART. 7 - SANZIONI**
- ART. 8 - RESPONSABILITÀ**
- ART. 9 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO**
- ART. 10 - VERIFICHE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO – RE-CLAMI**
- ART. 11 – PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO**
- ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE**
- ART. 13 - RINVIO**

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado, residenti di norma nel Comune di Lonigo. Il servizio potrà essere esteso anche a porzioni limitrofe del territorio comunale previa sottoscrizione di convenzione tra gli enti territoriali contermini.
2. L'Amministrazione Comunale ritiene che il servizio di trasporto scolastico debba costituire un servizio pubblico finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio ed agevolare le famiglie che non possono, per svariati motivi, accompagnare i figli a scuola.
3. Si perseguono prevalentemente le finalità della sicurezza sui mezzi di trasporto e della qualità del servizio.
4. Tutti possono fare richiesta di utilizzo del trasporto scolastico: l'ufficio servizi scolastici verificherà le richieste e formulerà un giudizio di compatibilità rispetto ai piani ed ai percorsi già elaborati. In caso di impossibilità di assecondare la richiesta di utilizzo di trasporto scolastico con riferimento alla situazione in essere, il Responsabile del Servizio richiederà parere motivato alla Giunta Comunale per l'estensione/modifica del servizio o per il diniego della richiesta.

5. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato in riferimento alla scuola territorialmente più vicina. Le famiglie degli utenti che frequentano una scuola diversa da quella di pertinenza, in relazione al luogo di residenza, potranno usufruire del servizio compatibilmente con la disponibilità del servizio stesso.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal comune mediante appalto o mediante convenzione con altri enti pubblici e si conforma al calendario scolastico che deve essere comunicato dai singoli Dirigenti Scolastici all'Amministrazione Comunale, prima dell'elaborazione del piano dei trasporti.
2. L'organizzazione del servizio, per le aree di pertinenza dei vari istituti scolastici, si basa principalmente sul piano dei trasporti scolastici, contenente l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, che il competente ufficio comunale predispose prima di ogni anno scolastico.
3. Nell'elaborazione del piano viene perseguita la razionalizzazione dei percorsi al fine di contenere i costi del servizio, salvaguardando in ogni caso la sicurezza degli utenti, l'adeguata copertura del territorio in funzione delle aree d'influenza delle scuole. L'Amministrazione Comunale, al fine comunque di garantire l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove linee o itinerari, eliminare fermate e istituire punti di raccolta, in base alle specifiche esigenze.
4. I percorsi potranno subire delle modifiche temporanee in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale, pertanto se lo scuolabus sarà costretto ad effettuare una fermata diversa da quella concordata con l'ufficio, quando possibile saranno date le opportune informazioni in merito alla chiusura della strada.
5. Le fermate previste per il servizio di trasporto scolastico saranno localizzate lungo gli itinerari con appositi cartelli o segnali recanti la dicitura "fermata scuolabus" tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze di servizio e degli utenti e non saranno permesse soste diverse o ulteriori a quelle previste.
6. Alla ditta spetta il dovere di vigilare sugli alunni trasportati con la diligenza e l'attenzione dovuta adottando tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza.
7. La ditta appaltatrice risponde direttamente e per intero dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La stessa stipula oltre alle assicurazioni obbligatorie stabilite dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio, anche le assicurazioni contro incendi, danneggiamenti e responsabilità civile.
8. L'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli stessi è vietato.
9. La scelta di attivare nuove corse o sopprimere le corse del servizio di trasporto scolastico, basato sul piano di cui al comma 2 del presente articolo, deriva:
 - a) precedenza per le scuole dell'obbligo di grado inferiore.
 - b) dalla presenza di un congruo numero di richiedenti dopo aver valutato la collocazione sul territorio della relativa abitazione di residenza;
 - c) dalla distanza dalla sede scolastica prestabilita in base all'area d'influenza;
 - d) dall'appartenenza a classi o scuole soppresse e conseguente frequenza di scuole alternative;
10. Il piano dei trasporti scolastici viene elaborato, sulla base delle richieste dei singoli utenti al momento dell'iscrizione e tenendo conto:
 - a) dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici;

- b) delle distanze delle abitazioni alla scuola. Sarà data precedenza agli alunni che risiedono ad una distanza superiore a 800 mt. dalla scuola Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori agli 800 mt. compatibilmente con le disponibilità di posti nei mezzi, purchè ciò non comporti modifiche o ritardi negli orari e nei percorsi prestabiliti;
- c) dei tempi di percorrenza dei singoli itinerari, evitando per quanto possibile che la distanza tra la fermata e l'abitazione superi i 500 mt. e che la fermata sia collocata sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus;
- d) dei percorsi lungo le strade pubbliche e di uso pubblico. Non potranno essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, del personale e dei mezzi di trasporto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o difficoltà organizzativa dell'erogazione del servizio ordinario, promovendo o concludendo accordi con l'utenza interessata.

ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto:
 - a. agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e secondaria superiore (quando possibile) residenti di norma nel Comune di Lonigo, nel caso di alunni residenti in altri comuni, gli stessi potranno fruire dei punti di raccolta individuati lungo il percorso del pullman.
 - b. agli alunni della scuola dell'infanzia "Parrocchiale" residenti nel Comune di Lonigo;
 - c. agli alunni della scuola dell'infanzia "Don T.Zaffonato" in località Madonna; nel caso di alunni residenti in altre località, gli stessi potranno avvalersi del servizio solo utilizzando punti di raccolta individuati lungo il percorso.
 - d. Il servizio di trasporto per gli studenti diversamente abili, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sarà sempre garantito e per i singoli casi attuate anche soluzioni alternative. La partecipazione delle spese da parte della famiglia viene stabilita dalla Giunta.

ART. 4 - MODALITÀ ISCRIZIONE

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dal genitore dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune e dovrà essere rinnovata di anno in anno, con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dall'Ufficio Servizi Scolastici. Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte, con il criterio della data di presentazione e compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo in relazione a ciascun percorso stabilito, solo se motivate e documentate e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.
2. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico.
3. L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate all'Ufficio Servizi Scolastici in forma scritta.
4. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e di un genitore, nonché di ulteriori adulti, eventualmente delegati dallo stesso al ritiro del bambino.
5. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.
6. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo, in relazione a ciascun percorso stabilito, e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

ART. 5 – ACCOMPAGNAMENTO E SICUREZZA

1. Il servizio di accompagnamento è obbligatoriamente garantito solo per i bambini delle scuole dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997). La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, rispetto, silenzio).
2. L'accompagnatore svolge dunque le seguenti funzioni:
 - a) assiste i bambini nella fase di salita e discesa dall'autobus;
 - b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - c) sorveglia i bambini durante il percorso;
 - d) trattiene sull'autobus il bambino se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento. In questo caso deve essere reperito telefonicamente l'adulto di riferimento, altrimenti il minore sarà accompagnato al Comando di Polizia Locale, affinché il servizio possa essere completato e per evitare ulteriori ritardi nei servizi successivi.
3. Il personale di accompagnamento è munito di tesserino di riconoscimento.
4. In ogni caso la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere alla fermata dello scuolabus il proprio figlio minore, all'orario stabilito. In caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro del minore, il genitore dovrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione che il figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nell'atto compreso fra la fermata e l'abitazione tale possibilità è esclusa per i bambini della scuola materna.
5. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dello scuolabus.

ART. 6 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto dovranno osservare un corretto comportamento:

1. Gli alunni devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicato all'inizio dell'anno scolastico, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati.
2. Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente, dell'eventuale accompagnatore e dei compagni. Devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dall'autobus ed appoggiare le scarpe sui sedili.
3. Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali della cui custodia il conducente o l'accompagnatore non sono responsabili.
4. Gli alunni sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:
 - a) attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni dei conducenti in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio;
 - b) non tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;
 - c) non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell'autobus;
 - d) non fare uso di cellulari e apparecchiature simili che possano arrecare disturbo sia ai compagni che all'autista impegnato alla guida;
 - e) non utilizzare i mezzi di trasporto senza tesserino;
 - f) rivolgersi al conducente, all'eventuale accompagnatore e ai compagni con modi e linguaggio corretti e rispettosi;

- g) restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia e non occupare più di un posto;
- h) occupare il posto loro assegnato, qualora ciò sia richiesto dal conducente.

ART. 7 - SANZIONI

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente Art. 6 comma 4, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
 - b) segnalazione formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
 - d) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, con ritiro della tessera di abbonamento, dopo tre segnalazioni scritte, senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera d) del precedente comma 1.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli. Gli stessi genitori sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti a terzi e a se stessi.

ART. 9 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale come detto in premessa, riconosce nel servizio di trasporto scolastico un mezzo ausiliario per garantire il diritto allo studio ed agevolare le famiglie in difficoltà nell'accompagnamento. Per questo motivo ritiene doveroso contribuire alla partecipazione della spesa a carico degli utenti fino ad un massimo del 40% dei costi effettivamente determinati annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Per il servizio di trasporto scolastico è posta a carico delle famiglie degli utenti una quota annuale di contribuzione pagabile in due rate.
3. Nel caso di mancato pagamento, il comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il comune avvierà la procedura di riscossione coattiva, salvo l'ipotesi di dimostrate disagiate condizioni economiche della famiglia interessata. In ogni caso l'utente non in regola con il pagamento, non potrà usufruire del servizio.
4. Coloro che usufruiscono di metà servizio per mancanza del servizio stesso pagano metà tariffa.
5. Per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche, è previsto un contributo da stabilire caso per caso, facendo apposita richiesta all'ufficio servizi scolastici prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
6. Le famiglie che hanno più figli che usufruiscono del servizio hanno diritto ad una riduzione, stabilita di anno in anno dalla Giunta
7. Il rimborso è dovuto dal comune solo nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio e, mentre non è dovuto nel caso di disdetta dal servizio, per i giorni mancanti alla fine della rata.
8. La Ditta appaltatrice del servizio è incaricata di controllare, con le modalità concordate con il competente ufficio comunale, che ogni alunno sia in regola con il pagamento delle quote di contribuzione.

ART. 10 - VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di economicità, in base alle indicazioni del vigente regolamento e della normativa vigente.
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto potranno essere inoltrati al Comune che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

ART. 11 – PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà reso pubblico rendendolo disponibile presso l'Ufficio Servizi Scolastici e le Segreterie delle Istituzioni Scolastiche interessate. Copia sarà messa a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

L'effettiva applicazione del presente regolamento decorrerà in via sperimentale a partire dal 01/01/2009, entrerà in vigore, in via definitiva, fatto salvo eventuali modifiche, a partire dall'anno scolastico 2009/2010.

ART. 13 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

